

## DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Prot. N. 06/03/220841

Roma, 2 8 NOV. 2012

- Ai Comuni del Lazio
- Ai Direttori delle Aziende sanitarie locali del Lazio
- Ai Comandi dei Carabinieri per la Sanità NAS Lazio

## LORO SEDI

OGGETTO:

Ricettività degli asili nido. Art. 5 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) come modificato dall'articolo 1, comma 19, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12.

Facendo seguito a richieste di chiarimenti provenienti dal territorio ed a integrazione e specificazione delle precedenti note n. prot. DB/03/158970 e prot. DB/03/169599 rispettivamente del 2 e del 23 settembre 2011, che si allegano alla presente, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 della l.r 59/1980, come modificato, prevede:

- al comma 1, che la superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici;
- al comma 2, che la superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.

In relazione al requisito di cui al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 59/1980, si riporta quanto già evidenziato nella not. prot. n. DB/03/169599 del 23 settembre 2011, e precisamente che ai fini del computo della superficie interna netta destinata agli spazi ad uso dei bambini, si intendono ricomprese tutte le zone direttamente destinate a supportare le attività socio-educative e quindi, oltre alle zone gioco, laboratorio e sonno, anche le aree accoglienza e guardaroba, nonché le superfici connettive di diretta pertinenza delle aree dedicate ai bambini.

In relazione al requisito di cui al comma 2 del citato articolo, considerando che lo spazio

esterno viene utilizzato dai singoli bambini non per tutta la giornata ma in fasce orarie determinate, nel rispetto dei progetti educativi adottati, si precisa che il computo della superficie esterna è da riferire al numero di bambini che possono usufruire contemporaneamente della stessa. Ciò consente di evitare il sovradimensionamento dello spazio esterno rispetto alle effettive esigenze di utilizzo dello stesso.

In conclusione, si evidenzia che, ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, la ricettività della struttura va calcolata sulla base del rapporto inerente la superficie interna, di cui all'articolo 5, comma 1, della 1.r. 59/1980, mentre il rispetto del requisito della superficie esterna di cui all'articolo 5, comma 2, della 1.r. 59/1980 va valutato sulla base dei numero dei bambini che simultaneamente usufruiscono dello spazio esterno secondo turnazioni programmate.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL **PROCEDIMENTO** (Dott. Massimo Oddi)

Rening Colh

IL DIRIGENTE DELL'AREA LEGISLAZIONE SOCIALE, STUDI E RICERCHE

(Dott. Francesco Bucci)

IL DIRETTORE DEI (Dott. Ranier Vi